

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2013

sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/711/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito di una strategia complessiva volta a ridurre la presenza di diossine, furani e PCB nell'ambiente, negli alimenti e nei mangimi sono state adottate diverse misure.
- (2) I tenori massimi per le diossine e per la somma di diossine e PCB diossina-simili sono stati fissati per i mangimi dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e per gli alimenti dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari, i livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili negli alimenti sono stati fissati dalla raccomandazione 2011/516/UE della Commissione ⁽³⁾, e per le diossine e i PCB diossina-simili nei mangimi dalla direttiva 2002/32/CE.
- (4) I livelli d'azione sono uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è opportuno individuare una fonte di contaminazione e prendere provvedimenti per la sua riduzione o eliminazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

⁽³⁾ Raccomandazione 2011/516/UE della Commissione, del 23 agosto 2011, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (GU L 218 del 24.8.2011, pag. 23).

(5) Poiché le fonti di diossine e di PCB diossina-simili sono diverse, è opportuno determinare livelli d'azione separati per le diossine da un lato e i PCB diossina-simili dall'altro.

(6) È ora opportuno raccomandare che la presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle uova da allevamento all'aperto, nelle uova biologiche, nel fegato di agnelli e pecore, nel granchio guantato (*Eriocheir Sinensis*), nelle erbe aromatiche essiccate e nelle argille vendute come integratore alimentare sia soggetta a un monitoraggio rafforzato.

(7) È inoltre opportuno precisare che i livelli di azione espressi in funzione del prodotto si riferiscono al peso umido.

(8) La raccomandazione 2011/516/UE va pertanto sostituita da una nuova raccomandazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. È opportuno che gli Stati membri, proporzionalmente alla loro produzione, al loro uso e al loro consumo di mangimi e alimenti, effettuino controlli casuali sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili.

2. Oltre ai controlli di cui al punto 1, è opportuno che gli Stati membri controllino specificamente la presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei seguenti prodotti:

a) uova da allevamento all'aperto e uova biologiche;

b) fegato di agnelli e pecore;

- c) granchi guantati, per quanto concerne:
- i) muscolo delle appendici (separatamente);
 - ii) carni scure (separatamente);
 - iii) prodotto totale (mediante un calcolo che tenga conto dei livelli rilevati nel muscolo delle appendici e carni scure e loro proporzione relativa);
- d) erbe aromatiche essiccate (mangimi e alimenti);
- e) argille vendute come integratore alimentare.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 2002/32/CE e del regolamento (CE) n. 1881/2006 e qualora si riscontrino livelli di diossine e/o di PCB diossina-simili eccedenti i livelli d'azione di cui all'allegato della presente raccomandazione relativamente agli alimenti e all'allegato II della direttiva 2002/32/CE relativamente ai mangimi, gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori:
- a) avviano indagini per individuare la fonte di contaminazione;
- b) prendono provvedimenti per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.
4. È opportuno che gli Stati membri presentino tutti i dati sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei mangimi e negli alimenti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a quanto rilevato, ai risultati delle indagini condotte e ai provvedimenti presi per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.
- La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 2011/516/UE.
- Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2013
- Per la Commissione*
Tonio BORG
Membro della Commissione
-

ALLEGATI

Della raccomandazione della commissione sulla riduzione della presenza di diossine, furani e pcb nei mangimi e negli alimenti ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- (a) per «diossine + furani (OMS-TEQ)» si intende la somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente),
- (b) per «PCB diossina-simili (OMS-TEQ)» si intende la somma di policlorobifenili (PCB), espressi in equivalenti di tossicità dell'OMS utilizzando gli OMS-TEF.
- (c) per «OMS-TEQ» si intendono i fattori di tossicità equivalente dell'OMS per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (International Programme on Chemical Safety – IPCS) tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. 2005, "The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds", *Toxicological Sciences* 93(2), 223–241 (2006)].

| Alimenti | Livello d'azione per diossine + furani (OMS-TEQ) ⁽¹⁾ | Livello d'azione per PCB diossina-simili (OMS-TEQ) ⁽¹⁾ |
|---|---|---|
| Carni e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) ⁽²⁾ dei seguenti animali | | |
| — bovini e ovini | 1,75 pg/g grasso ⁽³⁾ | 1,75 pg/g di grasso ⁽³⁾ |
| — pollame | 1,25 pg/g di grasso ⁽³⁾ | 0,75 pg/g di grasso ⁽³⁾ |
| — suini | 0,75 pg/g di grasso ⁽³⁾ | 0,50 pg/g di grasso ⁽³⁾ |
| Grassi misti | 1,00 pg/g di grasso ⁽³⁾ | 0,75 pg/g di grasso ⁽³⁾ |
| Muscolo di pesci d'allevamento e di prodotti dell'acquacoltura | 1,50 pg/g di peso umido | 2,50 pg/g di peso umido |
| Latte crudo ⁽²⁾ e prodotti lattiero caseari ⁽²⁾ , compreso il grasso del burro | 1,75 pg/g di grasso ⁽³⁾ | 2,00 pg/g di grasso ⁽³⁾ |
| Uova di galline e ovoprodotti ⁽²⁾ | 1,75 pg/g di grasso ⁽³⁾ | 1,75 pg/g di grasso ⁽³⁾ |
| Argille come integratori alimentari | 0,50 pg/g di peso umido | 0,35 pg/g di peso umido |
| Frutta, ortaggi (comprese le erbe aromatiche) e cereali ⁽⁴⁾ | 0,30 pg/g di peso umido | 0,10 pg/g di peso umido |

⁽¹⁾ Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

⁽²⁾ Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽³⁾ I livelli di azione non sono applicabili a prodotti alimentari con un tenore di grasso < 2 %.

⁽⁴⁾ Per la frutta essiccata e gli ortaggi o legumi secchi (incluse le erbe aromatiche essiccate) il livello d'azione è di 0,5 pg/g per le diossine + furani e 0,35 pg/g per i PCB diossina-simili, espressi in percentuale del prodotto così come messo in vendita.